

CONVENZIONE
PER LA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
DEL PARCO ARCHEOLOGICO E DELL'ANTIQUARIUM DI CANNE DELLA BATTAGLIA

L'anno duemiladiciassette, il giorno del mese di, con la presente scrittura privata,

TRA

Il Polo Museale della Puglia (di seguito denominato Polo), partita IVA/codice fiscale n., con sede in Bari alla Via Pier l'Eremita n.25 B, rappresentato dal Direttore *ad interim*, XXXXXXXXXXXXXXX;

E

L'Amministrazione Comunale di Barletta (di seguito denominata Amministrazione Comunale), codice fiscale n. 00741610729 con sede in Barletta al Corso V. Emanuele n.94, rappresentata dal Dirigente del Servizio Gestione del Patrimonio, XXXXXXXXXX, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente, in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n..... del, di seguito Comune;

PREMESSO CHE:

- Il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998 n.368 recante *Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n.59 e ss.mm.ii.*, attribuisce al Ministero le attività di tutela, gestione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali e paesaggistici e la promozione delle attività culturali;
- L'articolo 20 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014 n.171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta organizzazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014 n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n.89" (di seguito "Regolamento"), istituisce la Direzione Generale Musei del patrimonio culturale nazionale;
- Il *Regolamento*, con gli articoli 31, comma 1, lett.d), e 34, istituisce i Poli Museali Regionali quali Uffici periferici dirigenziali del Ministero che *assicurano sul territorio l'espletamento del servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura*, ai quali è delegata la predisposizione di intese istituzionali e di accordi per la valorizzazione dei beni culturali previsti all'articolo 112, comma 4, del Codice, nonché di accordi tra lo Stato, le Regioni, gli altri Enti pubblici territoriali e i privati interessati, provvedendo a definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, in rapporto all'ambito territoriale di competenza. I Poli Museali Regionali promuovono altresì l'integrazione dei percorsi culturali di fruizione e, in raccordo con il Segretario Regionale, dei conseguenti itinerari turistico-culturali;
- Con Decreto Ministeriale n.43 del 23.01.2016, *Modifiche al decreto 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali"* sono stati individuati e assegnati ai Poli Museali regionali ulteriori aree e parchi archeologici, in particolare al Polo Museale della Puglia è stato assegnato il complesso dei beni denominato "Antiquarium e zona archeologica di Canne della Battaglia (Barletta)";
- La valorizzazione del patrimonio culturale, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali costituiscono compito primario della Pubblica Amministrazione ai diversi livelli

istituzionali, anche e soprattutto attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale;

- Il rispetto dei valori della cultura e della salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, naturale e ambientale favorisce il rilancio economico e sociale del territorio, attraverso iniziative dirette ad integrare turismo sostenibile e cultura, con effetti e ricadute positive sull'intero sistema Italia.

PRESO ATTO CHE:

- Il Parco archeologico denominato "Canne della Battaglia" è costituito dai resti archeologici che ricadono in parte nelle aree di proprietà comunale, individuate in Catasto al Fg. 43 particelle: 13 - 285-286-287-288-289-290-291-292-274, e in parte nelle aree di proprietà del Demanio dello Stato, in consegna al Polo e individuate in Catasto al Fg. 43 particelle 506 e 732 particella 615;
- Il sito comprende anche l'immobile museale con funzioni di Antiquarium di proprietà dello Stato;
- I resti archeologici ricompresi nel Parco appartengono allo Stato ai sensi dell'art.91 del Decreto Legislativo 22.01.2004 n.42 (di seguito solo Codice);
- Il MiBACT, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura, persegue il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale in conformità a quanto previsto dagli artt.6, 7 e 111 ss. (capo II "Principi della valorizzazione dei beni culturali", titolo II, parte seconda) del Codice, attraverso modalità compatibili con le esigenze di tutela;
- Con riferimento al sito archeologico, di proprietà Comunale, è interesse condiviso dal Polo e dall'Amministrazione Comunale sviluppare in modo coordinato ed organico le sopra richiamate attività di gestione e valorizzazione nell'osservanza delle forme e dei principi contemplati dalla legislazione vigente in materia e nel rispetto della tutela e della conservazione dei beni archeologici, definendo i compiti e gli impegni di ciascun Ente;
- La valorizzazione del sito archeologico non può prescindere da un piano programmato annuale di manutenzione, restauro, messa in sicurezza e dalla realizzazione dei relativi interventi, nonché dalla progettazione e realizzazione di un intervento straordinario di consolidamento e restauro della porzione della collina e delle mura di cinta della Cittadella interessate da grave dissesto statico;
- E' intendimento comune delle parti, in attuazione del presente atto ed anche al fine di cogliere le opportunità di crescita occupazionale nel settore dei beni culturali e di sviluppo del territorio in chiave turistica, promuovere, d'intesa e nell'ambito di un rapporto di leale e reciproca collaborazione istituzionale, tutte le iniziative volte al perseguimento di obiettivi integrati di conservazione, valorizzazione e promozione del Parco di Canne, nonché delle altre risorse archeologiche, monumentali e paesaggistiche ricadenti nello stesso ambito geografico ed ubicate nel territorio comunale di Barletta, pertinenti al sistema insediativo cannense, definendo così un itinerario di visita segnalato da apposita cartellonistica e opportunamente pubblicizzato in loco e nel centro di Barletta (dépliants a stampa, app, paline con QR-CODE), compresa la programmazione di attività culturali di interesse comune, previo il reperimento di adeguate risorse finanziarie;
- In merito agli altri beni presenti nell'area, le Parti si attiveranno per il partenariato istituzionale con gli enti competenti ed il partenariato pubblico privato con i soggetti a cui gli stessi fanno riferimento;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n..... del, il Comune di Barletta ha approvato lo schema definitivo della presente convenzione.

VISTI:

- la legge 07.08.1990 n.241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed in particolare l'art.15 rubricato "Accordi fra pubbliche amministrazioni", il cui comma 1 prevede che "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, pubblicato nella G.U. del 28 settembre 2000 n.227;

istituzionali, anche e soprattutto attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale;

- Il rispetto dei valori della cultura e della salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, naturale e ambientale favorisce il rilancio economico e sociale del territorio, attraverso iniziative dirette ad integrare turismo sostenibile e cultura, con effetti e ricadute positive sull'intero sistema Italia.

PRESO ATTO CHE:

- Il Parco archeologico denominato "Canne della Battaglia" è costituito dai resti archeologici che ricadono in parte nelle aree di proprietà comunale, individuate in Catasto al Fg. 43 particelle: 13 - 285-286-287-288-289-290-291-292-274, e in parte nelle aree di proprietà del Demanio dello Stato, in consegna al Polo e individuate in Catasto al Fg. 43 particelle 506 e 732 particella 615;
- Il sito comprende anche l'immobile museale con funzioni di Antiquarium di proprietà dello Stato;
- I resti archeologici ricompresi nel Parco appartengono allo Stato ai sensi dell'art.91 del Decreto Legislativo 22.01.2004 n.42 (di seguito solo Codice);
- Il MiBACT, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura, persegue il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale in conformità a quanto previsto dagli artt.6, 7 e 111 ss. (capo II "Principi della valorizzazione dei beni culturali", titolo II, parte seconda) del Codice, attraverso modalità compatibili con le esigenze di tutela;
- Con riferimento al sito archeologico, di proprietà Comunale, è interesse condiviso dal Polo e dall'Amministrazione Comunale sviluppare in modo coordinato ed organico le sopra richiamate attività di gestione e valorizzazione nell'osservanza delle forme e dei principi contemplati dalla legislazione vigente in materia e nel rispetto della tutela e della conservazione dei beni archeologici, definendo i compiti e gli impegni di ciascun Ente;
- La valorizzazione del sito archeologico non può prescindere da un piano programmato annuale di manutenzione, restauro, messa in sicurezza e dalla realizzazione dei relativi interventi, nonché dalla progettazione e realizzazione di un intervento straordinario di consolidamento e restauro della porzione della collina e delle mura di cinta della Cittadella interessate da grave dissesto statico;
- E' intendimento comune delle parti, in attuazione del presente atto ed anche al fine di cogliere le opportunità di crescita occupazionale nel settore dei beni culturali e di sviluppo del territorio in chiave turistica, promuovere, d'intesa e nell'ambito di un rapporto di leale e reciproca collaborazione istituzionale, tutte le iniziative volte al perseguimento di obiettivi integrati di conservazione, valorizzazione e promozione del Parco di Canne, nonché delle altre risorse archeologiche, monumentali e paesaggistiche ricadenti nello stesso ambito geografico ed ubicate nel territorio comunale di Barletta, pertinenti al sistema insediativo cannense, definendo così un itinerario di visita segnalato da apposita cartellonistica e opportunamente pubblicizzato in loco e nel centro di Barletta (dépliants a stampa, app, paline con QR-CODE), compresa la programmazione di attività culturali di interesse comune, previo il reperimento di adeguate risorse finanziarie;
- In merito agli altri beni presenti nell'area, le Parti si attiveranno per il partenariato istituzionale con gli enti competenti ed il partenariato pubblico privato con i soggetti a cui gli stessi fanno riferimento;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n..... del, il Comune di Barletta ha approvato lo schema definitivo della presente convenzione.

VISTI:

- la legge 07.08.1990 n.241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed in particolare l'art.15 rubricato "Accordi fra pubbliche amministrazioni", il cui comma 1 prevede che "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, pubblicato nella G.U. del 28 settembre 2000 n.227;

- il D.Lgs. 31.03.1998 n.112 recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n.59;
- la Legge 07.04.2014 n.56 recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;

VISTO

- il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 27 febbraio 1999 dalla Soprintendenza Archeologica della Puglia (allora titolare dell'area demaniale e dell'Antiquarium) e dal Comune di Barletta al fine di garantire l'accesso al sito e la fruizione del patrimonio archeologico comune e condiviso, assumendo la pianificazione culturale quale strumento di governo dell'intervento pubblico a favore dell'attrattività e della competitività di tale territorio;

VISTO

- il DPCM 29 agosto 2014 n.171 *"Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014 n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n.89"*;

VISTI

- l'art.6 del Codice, secondo il quale "la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale";
- l'art.7, comma 2, del Codice, che precisa che il Ministero, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici;
- l'art.111 del Codice che definisce le attività di valorizzazione dei beni culturali quali attività consistenti nella *"costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6"*;
- art.118, comma 3, del Codice, secondo il quale la legge statale disciplina *"forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali"*;
- il Decreto Ministeriale 11.12.1997 n.507, concernente il "Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 1998 n.35, modificato dal D.M. n.239 del 20 Aprile 2006 (G.U. 26.07.2006 n.172);
- il Decreto 27 giugno 2014 n.94 concernente il Regolamento recante modifiche al decreto 11 dicembre 1997 n.507;
- il Decreto Ministeriale n.43 del 23.01.2016, *Modifiche al decreto 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali"* con cui al Polo Museale della Puglia è stato assegnato il complesso dei beni denominato "Antiquarium e zona archeologica di Canne della Battaglia" (Barletta);
- la Struttura Organizzativa del Comune di Barletta approvata con deliberazione di G.C. n.103 del 27.05.2016;
- il Regolamento per la valorizzazione, alienazione e concessione del patrimonio immobiliare del Comune di Barletta, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.58 del 29.07.2015;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono ad ogni effetto parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - Oggetto

Il Polo e il Comune intendono promuovere un progetto di conservazione e valorizzazione dei beni storico-archeologici e paesaggistici del Parco Archeologico diffuso di Canne della Battaglia e dell'intero comparto territoriale nell'ottica di una più ampia qualificazione della vocazione culturale e turistica del territorio di Barletta.

ART. 3 - Obiettivi e finalità

Gli obiettivi e le finalità perseguite dalle parti, in relazione all'oggetto individuato all'art.2, sono definiti come segue:

- a) progettazione e realizzazione di interventi di messa in sicurezza e conservazione dei resti archeologici presenti;
- b) integrazione tra politiche di valorizzazione e di fruizione del patrimonio culturale inerenti l'area sopra individuata, al fine di incrementare la capacità attrattiva del territorio, l'accessibilità ai siti, la fruizione del patrimonio archeologico comune e condiviso, per fornire le basi di conoscenza e comprensione degli importanti fenomeni storici e culturali che consentono di inquadrare la battaglia di Canne del 216 a. C., nonché l'evoluzione storica complessiva dell'area;
- c) coordinamento degli interventi dei diversi soggetti istituzionali competenti al fine del raggiungimento degli obiettivi individuati.

Art. 4 - Concessione d'uso

Sono oggetto della concessione d'uso le aree archeologiche di proprietà comunale individuate in Catasto al Fg. 43 particelle: 13-285-286-287-288-289-290-291-292-274.

L'immobile denominato "Antiquarium di Canne della Battaglia", comprendente anche gli ambienti relativi al nuovo ingresso (foglio 43 particella 13), realizzati nell'ambito del progetto finanziato con delibera CIPE 92/2012, come in premessa meglio identificato e delimitato in rosso nelle planimetrie allegatale al presente atto di cui costituiscono parte integrante, resta in consegna al Polo.

Art. 5 - Impegni dei soggetti sottoscrittori

Fin dal momento della sottoscrizione della presente convenzione le parti si assumono l'impegno di promuovere l'attuazione del presente accordo.

Il Polo garantirà la programmazione e lo svolgimento di attività didattiche e di comunicazione rivolte ad una utenza quanto più ampia possibile, anche facendo ricorso alla collaborazione di associazioni dotate di adeguati requisiti o cooperative di servizi, nelle more dell'espletamento della gara per i servizi aggiuntivi, al fine di consentire l'efficace sviluppo delle attività di valorizzazione del sito archeologico.

In particolare il Polo assicurerà, attraverso l'impiego di proprio personale e risorse, le attività di seguito elencate:

1. gestione dei servizi di biglietteria, accoglienza, informazione e accompagnamento del pubblico all'interno dell' *Antiquarium* e nell'area archeologica;
2. vigilanza e custodia dei Beni Culturali;
3. pagamento delle utenze relative all'illuminazione, acquedotto e riscaldamento;
4. organizzazione del Servizio Educativo e di comunicazione con elaborazione annuale di programmi da proporre alle scuole, attività di promozione culturale, iniziative rivolte a diverse tipologie di pubblico;
5. collaborazione, nei limiti delle risorse disponibili, del personale tecnico scientifico e di supporto, delle strutture, delle attrezzature e i servizi necessari per la realizzazione delle finalità della presente convenzione;
6. progettazione e realizzazione di percorsi espositivi dei beni archeologici, con apparati didascalici e con il supporto di tecnologie informatiche e altri strumenti idonei anche per la fruizione da parte di utenti con esigenze speciali, secondo gli standard previsti dalla normativa in vigore;
7. accesso alla consultazione e allo studio dei reperti depositati, garantendone con mezzi idonei e proprio personale la sicurezza e la conservazione;

8. collaborazione, con la consulenza scientifica dei propri funzionari, alla stesura della progettazione degli interventi di valorizzazione, assicurando la supervisione tecnico-scientifica per la realizzazione di programmi ed attività relativi al bene culturale.

Il Comune si impegna a provvedere alle seguenti attività:

9. gestione e manutenzione del verde con interventi manuali e meccanici da svolgere almeno quattro volte all'anno senza l'utilizzo di diserbanti chimici, con particolare attenzione alla fruizione, biodiversità e ricerca;
10. cura e manutenzione ordinaria di tutte le strutture e opere connesse alla fruizione pubblica nell'area del parco;
11. pulizia e raccolta dei rifiuti da contenitori installati nei pressi dell'ingresso dell'Antiquarium;
12. manutenzione degli impianti del parco;
13. collaborazione alla sorveglianza del Parco archeologico negli orari di apertura al pubblico, nei limiti delle proprie disponibilità;
14. potenziamento della segnaletica turistica e di avvicinamento al sito, al fine di migliorarne l'accessibilità.

Le parti si impegnano ad operare congiuntamente:

- ad attivare un tavolo tecnico che provveda alla programmazione degli interventi necessari per la maggiore valorizzazione e fruizione del sito, secondo le forme che saranno di volta in volta stabilite;
- a vigilare sull'integrità dei resti archeologici;
- ad acquisire e riordinare documentazione di varia tipologia attinente alla storia del sito;
- a promuovere e produrre direttamente, anche in collaborazione con Università ed Istituti culturali di riconosciuto valore, nazionali ed internazionali, programmi di attività di studio e ricerca, pubblicazioni scientifiche, cataloghi ed altro materiale didattico e divulgativo, a stampa o su supporti informatici, utile al conseguimento delle finalità istituzionali;
- ad agevolare studi e analisi scientifiche, pubblicando o contribuendo alla pubblicazione dei risultati di tali studi, diffondendone la conoscenza anche in forma divulgativa presso il pubblico scolastico ed ogni fascia pubblica;
- ad organizzare mostre, convegni, seminari, partecipare a congressi e a iniziative istituzionali, anche al di fuori della propria sede, in collaborazione con Università, Regioni, Province, Istituti scolastici e altri Enti, Associazioni e organismi culturali di rilevanza nazionale ed internazionale;
- a programmare annualmente le attività di gestione, di ricerca, di conservazione, di valorizzazione, di promozione dell'area archeologica compatibilmente con le risorse economiche disponibili;
- a promuovere tramite iniziative di sistema un servizio coordinato di informazione e di promozione delle attività realizzate in maniera congiunta, ai fini di una più efficace diffusione delle attività;
- a rafforzare gli strumenti in grado di diffondere la conoscenza del patrimonio culturale-ambientale del territorio, anche al di fuori dei confini regionali (ad esempio con attività editoriali, portali e siti web, social network, ecc.);
- a promuovere lo sviluppo delle nuove espressioni culturali, artistiche e creative anche in relazione all'impiego di tecnologie innovative;
- a promuovere ogni azione utile per l'attivazione di un servizio di collegamento pubblico per Canne che effettui corse giornaliere;
- ad incentivare la promozione di indagini sui visitatori e di *customer satisfaction*.

Gli spazi dell'Antiquarium e del Parco Archeologico saranno a disposizione per attività collaterali compatibili con la sicurezza di cose e persone, nonché con il decoro dei luoghi.

Gli interventi di manutenzione straordinaria del Parco Archeologico saranno oggetto di specifici accordi secondo le necessità di conservazione e le disponibilità finanziarie di diversa origine.

Art. 6 - Introiti

Gli introiti derivanti dai diversi servizi offerti al pubblico e gli oneri connessi sono di spettanza esclusiva del Polo. Le modalità di accesso e le clausole di esenzione e riduzione sono quelle previste dal D.M. n.507/1997 e ss. mm. e ii..

Art. 7 - Utilizzo dell'Antiquarium

Il Polo assicurerà la continuità dell'azione scientifica relativamente alla conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico, confermando la destinazione, per l'esposizione dei materiali archeologici di proprietà statale, dei locali collocati nell'Antiquarium, come risultano delimitati in rosso sulle planimetrie che si allegano al presente atto di cui costituiscono parte integrante.

Art. 8 - Ricerche archeologiche

Il presente accordo non esclude la possibilità di temporanea sospensione, riferita all'intero sito archeologico o a singole parti di esso, qualora la Soprintendenza SABAP di Foggia debba effettuare lavori di scavo che richiedano la totale o parziale chiusura al pubblico. In tale caso verranno concordati tra le parti i tempi e i modi.

Art. 9 - Durata

La presente convenzione ha durata di anni 50 decorrenti dalla data della sottoscrizione salvo formale e motivata disdetta di una delle parti, da notificare tramite raccomandata A.R. entro tre mesi antecedenti alla naturale scadenza. E' escluso il tacito rinnovo del presente atto.

Art. 10 - Modifiche

Qualsiasi modifica od integrazione alla presente convenzione potrà essere apportata, esclusivamente, tramite formale accordo stipulato a tal fine tra le medesime Parti.

Art. 11 - Disciplina

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 12 - Controversie

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, alla validità e all'efficacia della presente convenzione è competente il Foro di Bari.

Per il Polo museale della Puglia
Il Direttore

Per il Comune di Barletta
Il Dirigente